REGOLAMENTO (CEE) N. 1482/70 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1970

relativo a misure d'applicazione per quanto concerne le importazioni di riso e di rotture di riso originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 540/70 del Consiglio, del 20 marzo 1970, relativo al regime applicabile ai riso e alle rotture di riso originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che una corretta applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 540/70 implica che i prezzi cif all'esportazione delle diverse qualità di riso devono essere resi comparabili alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata, prima di procedere agli adeguamenti previsti in detto articolo ; che a tal fine è opportuno, fra l'altro, applicare gli importi correttori previsti dal regolamento n. 469/67/CEE, del 21 agosto 1967, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi per il riso e le rotture di riso, nonché gli importi correttori che vi si afferiscono (2) ; che, per agevolare le operazioni d'importazione per la qualità di riso Makalioka, Vary Lava, Surinam e Alicambo che costituiscono la maggior parte delle importazioni in provenienza dai SAMA e dai PTOM, è opportuno fissare fin d'ora gli importi da detrarre dal prezzo cif all'esportazione ;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 540/70 prevede che nel caso in cui le importazioni dai SAMA o dai PTOM superassero una data quantità, queste ultime potrebbero essere parzialmente o totalmente sospese ; che a tal fine occorre instaurare una rapida e frequente procedura di comunicazione dei dati d'importazione da parte degli Stati membri alla Commissione, affinché quest'ultima possa valutare con cognizione di causa le eventuali misure da proporre al Consiglio ; che una trasmissione mensile dovrebbe corrispondere a tale esigenza ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 540/70, il prezzo cif all'esportazione di una data partita di riso o di rotture di riso, prima di essere aumentato del prelievo, è adeguato conformemente alle seguenti disposizioni :

1. Se il prezzo all'esportazione si riferisce a un prodotto in sacchi, detto prezzo è diminuito di 0,50 unità di conto per 100 kg.

2. Per le qualità Makalioka, Vary Lava, Surinam e Alicambo il prezzo cif all'esportazione è adeguato detraendo da quest'ultimo :

a) per quanto si riferisce a un riso presentato sotto forma di risone, gli importi di :
   — 1,280 unità di conto per 100 chilogrammi di riso della qualità Makalioka o Vary Lava,
   — 2,480 unità di conto per 100 chilogrammi di riso della qualità Surinam,
   — 3,280 unità di conto per 100 chilogrammi di riso della qualità Alicambo ;

b) per quanto si riferisce a un riso presentato sotto forma di riso greggio, gli importi di :
   — 1,600 unità di conto per 100 chilogrammi di riso della qualità Makalioka o Vary Lava,
   — 3,100 unità di conto per 100 chilogrammi di riso della qualità Surinam,
   — 4,100 unità di conto per 100 chilogrammi di riso della qualità Alicambo ;

c) per quanto si riferisce a un riso presentato sotto forma di riso semilavorato, gli importi di :
   — 2,162 unità di conto per 100 chilogrammi di riso della qualità Makalioka o Vary Lava,
   — 4,189 unità di conto per 100 chilogrammi di riso della qualità Surinam,
   — 5,540 unità di conto per 100 chilogrammi di riso della qualità Alicambo ;

d) per quanto si riferisce ad un riso presentato sotto forma di riso lavorato a fondo, gli importi di :
   — 2,319 unità di conto per 100 chilogrammi di riso della qualità Makalioka o Vary Lava,

(1) GU n. L 68 del 25. 3. 1970, pag. 1.
(2) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.

— 4,493 unità di conto per 100 chilogrammi di riso della qualità Surinam,

— 5,942 unità di conto per 100 chilogrammi di riso della qualità Alicambo.

3. Per tutte le qualità, eccetto le qualità Makalioka, Vary Lava, Surinam e Alicambo :

a) se il prezzo cif all'esportazione si riferisce a un risone, detto prezzo è adeguato applicando l'importo correttore di cui all'allegato I del regolamento n. 496/67/CEE ; tale importo è stato precedentemente moltiplicato per il coefficiente di 0,8 ;

b) se il prezzo cif all'esportazione si riferisce a un riso semigreggio o a rotture di riso, tale prezzo è adeguato applicando gli importi correttori di cui rispettivamente all'allegato I e all'allegato II del regolamento n. 469/67/CEE ;

c) se il prezzo cif all'esportazione si riferisce a un riso semilavorato, tale prezzo è adeguato applicando l'importo correttore di cui all'allegato I del regolamento n. 469/67/CEE ; tale importo deve essere precedentemente moltiplicato per

— il coefficiente di 1,2121 se il tratta di riso semilavorato a grani tondi,

— il coefficiente di 1,3513 se si tratta di riso semilavorato a grani lunghi.

d) se il prezzo cif all'esportazione si riferisce a un riso lavorato a fondo, tale prezzo è adeguato applicando l'importo correttore di cui all'allegato I del regolamento n. 469/67/CEE ; tale importo deve essere precedentemente moltiplicato per :

— il coefficiente di 1,2903 se si tratta di riso lavorato a fondo a grani tondi,

— il coefficiente di 1,4493 se si tratta di riso lavorato a fondo a grani lunghi.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 540/70, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 di ogni mese, per il mese precedente, le importazioni di riso e di rotture provenienti dagli Stati africani e malgascio associati e dai paesi e territori d'oltremare, ripartiti per paese di provenienza e di origine.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno succesivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI